



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MALAN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 2014

Delega al Governo per la disciplina e la tassazione della prostituzione

ONOREVOLI SENATORI. - La considerazione generalmente negativa da parte di molti, incluso lo scrivente, sulla prostituzione, non può consentire di fingere che tale fenomeno non esista.

La prostituzione è stata presente in tutte le società, anche quando era combattuta con le pene più severe e da condanne morali assolute. Sarebbe pertanto del tutto assurdo pensare che qualche provvedimento di legge o amministrativo possa sopprimerla in una società come la nostra nella quale i rapporti sessuali pressoché di ogni tipo sono ritenuti generalmente accettabili.

Vi sono alcuni punti su cui la Repubblica non può restare indifferenti:

- l'eventualità che una persona sia costretta a prostituirsi contro la propria volontà, il che include situazioni in cui la persona che si prostituisce sia soggetta a sfruttamento da parte di altri;

- il coinvolgimento di minorenni nella prostituzione.

Al contrario, nonostante la nota legge Merlin abbia abolito le «case chiuse», la prostituzione in Italia è ampiamente praticata, e non mancano fenomeni di sfruttamento, in particolare a danno di straniere e di prostituzione minorile, oltre alla diffusione di una prostituzione in pubblico che è difficile vedere in altri Paesi. Le condizioni di semi-clandestinità, peraltro, favoriscono proprio questi casi preoccupanti.

Non per nulla la grande maggioranza degli italiani è ormai favorevole a leggi che rendano legale e possibile la prostituzione.

Va inoltre aggiunto che con la legalizzazione, diventerebbe possibile, e peraltro doverose, la tassazione, forme di previdenza sociale e controlli sanitari.

Il presente disegno di legge propone pertanto una delega al Governo per intervenire in questo settore, con criteri ben precisi, volti alla tutela della libertà delle persone che si prostituiscono, della loro salute e di quella dei clienti, del pubblico decoro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo per la disciplina e la tassazione della prostituzione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti alla legalizzazione e alla tassazione della prostituzione sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) tutela della libertà della persona che si prostituisce rispetto all'accettazione dei singoli clienti e alla possibilità di lasciare in qualsiasi momento l'attività di prostituzione;

b) controllo sanitario periodico;

c) obbligo di protezione profilattica dei rapporti;

d) esercizio della prostituzione solo in locali non aperti al pubblico, fuori dalle prossimità di scuole e locali di culto;

e) divieto per i minori dell'esercizio della prostituzione nonché di ingresso dei locali dove la si esercita;

f) copertura previdenziale per le persone che esercitano la prostituzione;

g) tassazione dell'attività di prostituzione sulla base delle norme riguardanti le libere professioni;

h) inasprimento delle pene per tutti i reati connessi con la prostituzione, salvo quelli abrogati dalle norme introdotte con la presente delega;

i) abrogazione delle norme contrastanti con le norme introdotte.

